QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ANNO XXXIII N° 16 31 AGOSTO 2026

IN QUESTO NUMERO

1. **Credi d'imposta carburanti per le imprese agricole.**
2. **UMA: dal 1° settembre si apre la seconda finestra per il supplemento carburante.**
3. **Domanda PAC e premi accoppiati: obbligo sementi / materiale vegetativo certificati.**
4. **CONDIZIONALITA' RAFFORZATA NORMA BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi sensibili.**
5. **.Eco-schema 2: Pagamento per inerbimento delle colture arboree.**
6. **Piscine - pubblicazione della legge 142/2026.**
7. **Unione dei Comuni Valle del Reno, Savino e Samoggia - DIVIETO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITÀ DI COLTURA 2026.**
8. **Unione dei Comuni Appennino Bolognese - DIVIETO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITÀ DI COLTURA 2026.**

1. CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTI PER LE IMPRESE AGRICOLE



Con il Decreto Carburanti 2026 (D.L. 18 marzo 2026, n. 33) è stato introdotto il credito d'imposta per sostenere le imprese agricole che affrontano l'aumento dei costi del carburante.

Questa agevolazione riguarda il gasolio e la benzina utilizzato nei mezzi operativi, macchine e attrezzature direttamente impiegate nell'esercizio delle attività agricole come:

- trattori agricoli e forestali
- macchine agricole operatrici semoventi
- macchine per la lavorazione del terreno
- macchine per la raccolta
- sollevatori telescopici a uso esclusivamente agricolo
- motopompe per irrigazione
- gruppi elettrogeni agricoli
- macchinari e attrezzature leggere

ed il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole.

Sono **escluse** le spese riferite a :

- autovetture
- mezzi destinati al trasporto commerciale non agricolo
- attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola
- riscaldamento dei fabbricati zootecnici o delle serre di produzione floricole.

Non rientrano nell' agevolazione anche gli acquisti di GPL , metano o altri combustibili.

Il beneficio riguarda il gasolio e la benzina acquistati **dal 01 marzo al 31 maggio 2026** e vale **fino ad un massimo del 20% della spesa sostenuta**, calcolata al netto dell'IVA e documentata dalle relative fatture.
Il plafond complessivo stanziato è di **30 milioni di euro** per il 2026.

Se le richieste complessive superano le risorse stanziate, la percentuale del 20% sarà ridotta.

La domanda può essere presentata indipendentemente dalla forma giuridica adottata, indipendentemente dal regime contabile applicato, **basta avere la qualifica di agricoltore in attività secondo le disposizioni applicabili alla PAC.**

La domanda deve essere trasmessa da Agea direttamente dall' impresa agricola o da un CAA entro il 30 settembre 2026.

Il credito potrà essere utilizzato tramite il modello F24 fino al 31 dicembre 2026 **dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale di AGEA** per compensare tutti i tributi in scadenza nel periodo ottobre/novembre/dicembre 2026 (IVA, CONTRIBUTI CD E OPERAI, IMU e IRPEF e IRAP).

IMPORTANTE:
Per i soci che hanno il Servizio Iva presso Confagricoltura le fatture verranno recuperate dal Portale.
Per i soci che hanno la gestione della contabilità presso Commercialisti od altri Studi devono inviare agli uffici zona di riferimento i file XML ed i pdf delle fatture.

San Giovanni in Persiceto	v.romagnoli@confagricolturabologna.it
Bazzano	i.caputo@confagricolturabologna.it
Imola	c.biancastelli@confagricolturabologna.it
San Giorgio di Piano	v.scimeca@confagricolturabologna.it p.frabetti@confagricolturabologna.it
Bologna	s.cappelli@confagricolturabologna.it

(A. Filippetti)

2. UMA: DAL 1° SETTEMBRE SI APRE LA SECONDA FINESTRA PER IL SUPPLEMENTO CARBURANTE.

Ricordiamo a tutte le aziende agricole che a partire **dal 1° al 30 settembre** sarà possibile **presentare** la domanda per la **seconda finestra temporale del supplemento carburante agricolo – SICCITA' 2026.**

Per i prelievi effettuati nel corso di questo mese, la Regione Emilia-Romagna prevede un'**assegnazione diretta pari al 40%** dell'assegnazione annuale.



Per poter inviare l'istanza è necessario:

- Aver **esaurito completamente** l'assegnazione UMA per il 2026;
- Non risultare inadempienti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Attenzione alla non cumulabilità: Se avete già presentato la richiesta ad agosto, non potrete accedere a questa seconda tranche.

(M. Zecchini)

3. DOMANDA PAC E PREMI ACCOPPIATI: OBBLIGO SEMENTI / MATERIALE VEGETATIVO CERTIFICATI.



Si ricorda che, per poter accedere al **pagamento dei premi accoppiati relativi alla PAC,** in particolare relativi a:

- pomodoro da trasformazione
- barbabietola da zucchero
- soia
- colza e girasole
- grano duro e solo per le regioni previste

è **obbligatorio** l'utilizzo di sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione),

appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

L'agricoltore, che chiede il riconoscimento di tali premi accoppiati, è tenuto pertanto a conservare fatture e cartellini varietali relativi alle sementi utilizzate.

(S. Santoni)

4. CONDIZIONALITA' RAFFORZATA NORMA BCAA 6 – COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI SENSIBILI.

Si ricorda che i soggetti tenuti al rispetto degli **obblighi della condizionalità rafforzata**, al fine di assicurare una copertura vegetale nel periodo più sensibile, sia sui seminativi che sulle superfici a colture permanenti (frutteti e vigneti, salvo deroghe in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti), devono mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell' intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito.

In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Tecnico dell'ufficio zona di riferimento.



(S. Santoni)

5. ECO-SCHEMA 2: PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE.

Si ricorda alle aziende che hanno aderito con la Domanda Unica 2026 al contributo **Ecoschema 2** quali sono i vincoli obbligatori:

- **dal 15 settembre 2026 al 15 maggio 2027**, è necessario garantire una copertura vegetale erbacea spontanea o seminata nell'interfila;
- **nella copertura erbacea**: divieto di diserbo chimico e di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina, ma senza la lavorazione del suolo;
- gestione della copertura vegetale erbacea, durante tutto l'anno, esclusivamente mediante **operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura**.



E' di fondamentale importanza comunicare al proprio ufficio zona eventuali estirpi in programma a seguito della raccolta 2026, per poter procedere alle rettifiche entro i termini previsti.

(S. Santoni)

6. PISCINE - PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 142/2026.



Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 la **legge 4 agosto 2026, n. 142**, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport e grandi eventi, che comprende, inoltre, disposizioni relative alla **sicurezza delle piscine aperte agli ospiti degli agriturism**i.

La legge è entrata in vigore l'8 agosto 2026.

La normativa riguarda in particolare i **sistemi di ricircolo e aspirazione dell'acqua,** che devono essere realizzati e mantenuti in modo da evitare fenomeni di intrappolamento o "effetto ventosa".

A CHI SI APPLICA

La disposizione si applica alle **piscine destinate a un'utenza pubblica o collettiva** e quindi **anche alle piscine inserite nelle strutture ricettive e negli agriturismi, quando sono accessibili agli ospiti, ai clienti o ai soci**.

Rientrano, pertanto, nel campo di applicazione anche le **piscine agrituristiche**, indipendentemente dal numero di camere, dalla capacità ricettiva o dalle dimensioni dell'azienda agricola.

Si raccomanda pertanto alle aziende dotate di piscina di:

- verificare con il proprio manutentore o tecnico specializzato la **conformità di griglie di fondo, bocchettoni, prese di aspirazione e sistemi antintrappolamento**;
- controllare la disponibilità della d**ocumentazione tecnica e delle dichiarazioni di conformità** dell'impianto;
- richiedere, ove necessario, una v**erifica tecnica con attestazione dello stato di conformità**;
- individuare e programmare eventuali **interventi di adeguamento**;
- conservare preventivi, incarichi, relazioni tecniche e documentazione relativa agli interventi;
- aggiornare, qualora necessario, il **manuale HACCP**.

Si evidenzia che, in caso di mancato adeguamento, l'autorità competente può disporre la c**hiusura dell'impianto fino alla sua messa a norma.**

Restano - inoltre - confermati tutti gli altri obblighi già previsti in materia di manutenzione, controlli igienico-sanitari, sicurezza e responsabilità del gestore.

Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti.

(M. Casali)

7. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL RENO, SAVINO E SAMOGGIA - DIVIETO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITÀ DI COLTURA 2026



Il Responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane dell'**Unione dei Comuni Valle del Reno, Savino e Samoggia** con proprio atto n° 370/2026,

- vista la legge regionale 02/04/1996 n. 6 e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera a);
- vista le norme attuative per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, approvate con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 33 del 27/06/1996;

ha determinato il

DIVIETO TEMPORANEO
DI RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI EPIGEI IN TUTTI I CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA' DI COLTURA

regolarmente coltivati e condotti, ricompresi nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia nei **Comuni di: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa**.
Il presente **DIVIETO** si applica solo nei terreni sopra definiti e per **tutti i raccoglitori** diversi dal proprietario-conduttore del fondo, **anche se in possesso di tesserino autorizzatorio** in corso di validità e a qualunque titolo rilasciato, per tutto il periodo intercorrente

dal 15 SETTEMBRE 2025 al 14 NOVEMBRE 2026

(Uff. Comunicazione)

8. UNIONE DEI COMUNI APPENNINO BOLOGNESE - DIVIETO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITÀ DI COLTURA 2026

Il Coordinatore dell'Area Tecnica - Gestione Idrogeologica, Sismica, Difesa del Suolo e Forestazione dell'**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese** con proprio atto n. 350/2026,



- vista la legge regionale 02/04/1996 n. 6 e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera a);
- vista la L.R. 25/7/2013 n. 9 che completa il riordino istituzionale assegnando all'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese le deleghe anche in materia di disciplina della raccolta dei funghi;
- lo Statuto dell'Unione, che all'art. 1, stabilisce che"L'Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità Montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti..."

ha determinato il

DIVIETO TEMPORANEO
DI RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI EPIGEI IN TUTTI I CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA' DI COLTURA

regolarmente coltivati e condotti, ricadenti nell'intero territorio dei **Comuni di: Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato**.
Il presente **DIVIETO** si applica solo nei terreni sopra definiti e per **tutti i raccoglitori** diversi dal proprietario-conduttore del fondo, **anche se in possesso di tesserino autorizzatorio** in corso di validità e a qualunque titolo rilasciato, per tutto il periodo intercorrente,

dal 21 SETTEMBRE 2025 al 9 NOVEMBRE 2026.

(Uff. Comunicazione)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994
Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Toselli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**